



COMUNE DI NOVELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del 29.12.2025

OGGETTO: Ricognizione ordinaria e Razionalizzazione Società partecipate.

L'anno **Duemilaventicinque**, addì **Ventinove**, del mese di **Dicembre**, alle ore **18:30**, nella sala Consiglio ex Comune di Brez, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

DOMINICI SILVANO	PRESENTE	MENGHINI STEFANIA	PRESENTE
BERTOLINI DANIELE	PRESENTE	PATERNOSTER FABRIZIO	PRESENTE
CANESTRINI MARCO	PRESENTE	PODA IDA	PRESENTE
CORAZZA MANUELA	PRESENTE	PRETI DONATO	PRESENTE
CORAZZA MARCO	PRESENTE	RIGATTI ALESSANDRO	PRESENTE
FLAIM CRISTIAN	PRESENTE	SEGNA MARTA	PRESENTE
FLOR MONICA	PRESENTE	SEGNA RODOLFO	PRESENTE
FLORETTA MIRKO	PRESENTE	ZADRA GABRIELE	PRESENTE
MARTINI MARCO	PRESENTE	ZILLER FILIPPO	PRESENTE

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Gabriele Zadra, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri Bertolini Daniele e Segna Rodolfo.

OGGETTO: Ricognizione ordinaria e Razionalizzazione Società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE .

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto Conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Novella e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, il Comune provvede ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2023 individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Viste le deliberazioni consiliari n. 58 d.d. 30.12.2021 e n. 50 d.d. 18.12.2024 avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria e razionalizzazione società partecipate dal Comune di Novella

Constatato che la deliberazione consiliare n. 50/2024 approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune alla data del 31.12.2023

Constatato che nell'anno 2024 fino al 31.12.2024 il comune di Novella non ha acquisito e nemmeno dismesso alcuna partecipazione azionaria diretta e le società in house e le società soggette a controllo congiunto costituite da Consorzio dei Comuni Trentini, Trentino Riscossioni, Trentino Digitale e Trentino Trasporti non hanno acquisito nuove partecipazioni azionarie.

Constatato che l'unica modifica delle partecipazioni indirette di società soggette a controllo congiunto è stata quella della società Trentino Trasporti che ha dimesso nel 2024 le partecipazioni a Car Sharing soc. coop. e APT Trento e ritenuto opportuno anche se non necessario di prenderne atto

Constatato l'opportunità, anche se non necessario, di prendere atto anche della dismissione della Partecipazione indiretta della società Primiero Energia in Lozen Energia che è stata assorbita in seguito a fusione per incorporazione nella controllante con atto notarile del 13.11.2024

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A;

Premesso quanto sopra;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto che il Segretario comunale ha reso i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 0, astenuti n. 0, su di n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. di prendere atto che nell'anno 2024 non vi sono state modifiche delle partecipazioni dirette in società da parte del comune di Novella
2. di prendere atto che vi sono state le seguenti modifiche nelle partecipazioni indirette:
 - a) Società soggetta a controllo congiunto Trentino Trasporti che ha dimesso nel 2024 le partecipazioni a Car Sharing soc. coop. e APT Trento
 - b) Società Primiero energia che ha assorbito la società Lozen Energia in seguito a fusione per incorporazione nella controllante
3. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, accertandole e confermandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale prendendo atto che non necessita alcuna razionalizzazione;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2,
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Gabriele Zadra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Informatico di questo Comune per **10** giorni dal giorno **07/01/2026** al giorno **17/01/2026** ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **18/01/2026** a seguito della pubblicazione all'Albo Informatico per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

Novella, lì 07/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvio Rossi

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Novella, 29/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rossi dott. Silvio

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Novella, 29/12/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Covi dott. Luciano